

IL CONSIGLIO

PREMESSO che l'art. 31 della legge regionale toscana 23 gennaio 1986 n° 5, recante disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili, dispone che i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili esistenti, appartenenti alle classi A e B come definiti e individuati dall'art. 22, sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da questa disposti;

RITENUTO che tale adempimento costituisce presupposto indispensabile per una completa conoscenza del fenomeno dell'inquinamento del territorio comunale, ai fini, anche, della predisposizione del piano di attuazione della rete fognaria;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni (artt. 218 e segg.);

VISTA la legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale toscana 23 gennaio 1986 n° 5;

DELIBERA

1° - DI APPROVARE il presente Regolamento degli scarichi al di fuori della pubblica fognatura di insediamenti civili, che abroga e sostituisce la normativa regolamentare preesistente, nonché gli uniti modelli per la procedura di autorizzazione che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale:

REGOLAMENTO

ART. 1 - L'autorizzazione di cui all'art. 15 della L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni è rilasciata dal Sindaco con ordinanza.

ART. 2 - Per gli insediamenti civili esistenti

a) i titolari di scarichi di insediamenti civili classificati come A e B dalla L.R. n° 5 del 23.1.1986, saranno invitati a mezzo ordinanza resa nota per pubblici manifesti a denunciare l'esistenza di scarico al di fuori della pubblica fognatura entro il termine di 120 giorni secondo i modelli opportunamente predisposti dal competente ufficio comunale;

b) i titolari di scarichi civili di classe C che scaricano al di fuori della pubblica fognatura saranno invitati a mezzo lettera circolare spedita agli interessati per posta sulla base degli elenchi esistenti presso l'Ufficio Agricoltura del Comune. Anche in questo caso la denuncia dovrà essere fatta entro 120 gg. conformemente ai modelli predisposti dal competente ufficio;

c) l'Ufficio Ambiente avvalendosi dell'apporto dell'ufficio tributi sulla base delle sopradette denunce e della documentazione allegata comunicherà a coloro i cui scarichi non rispettano i limiti di legge i tempi di adeguamento previsti dalla legge regionale entro i quali dovranno uniformarsi.

ART. 3 - Per gli insediamenti di classe A e B e nuovi che scaricano al di fuori della pubblica fognatura la procedura di rilascio dell'auto-

rizzazione è la seguente:

1) I titolari degli scarichi devono contestualmente alla richiesta di certificato di abitabilità/agibilità, presentare domanda in duplice copia per l'autorizzazione allo scarico in conformità agli appositi moduli opportunamente predisposti e accludendo la documentazione colà richiesta;

2) Ai fini dell'istruttoria della pratica il richiedente è sempre tenuto al pagamento di un importo forfettario di L. 25.000= a titolo di ristoro delle spese occorrenti.

Qualora le spese di cui sopra per la complessità e/o difficoltà dei rilievi, accertamenti, ecc., eccedessero la somma di L. 25.000=, l'autorità sindacale determina in via provvisoria la somma che il richiedente deve ulteriormente versare a titolo di deposito quale condizione di proseguibilità della domanda. Completata l'istruttoria si provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute, nonché ai relativi conguagli.

3) L'Ufficio Ambiente istruita la pratica emette il parere di competenza e, se favorevole, trasmette il tutto all'Ufficio Urbanistica per l'integrazione della pratica di abitabilità e/o agibilità da sottoporsi al parere del medico delegato dall'U.S.L. Ottenuto il parere per quanto di competenza da parte dell'U.S.L., potranno essere rilasciati dal Comune l'autorizzazione allo scarico ed il certificato di abitabilità/agibilità.

10/10/76

NON AVENDO nessun consigliere chiesta la parola il Presidente sottopone in votazione palese la sopraindicata proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE

RICONOSCIUTO l'esito della votazione lo proclama al Consiglio.-

8881 7078